

Causa C-336/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

24 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Sede di Ravensburg, Germania)

Data della decisione di rinvio:

7 luglio 2020

Ricorrente:

QY

Resistente:

Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH

Oggetto del procedimento principale

Contratto di credito ai consumatori – Informazioni da inserire – Direttiva 2008/48/CE – Indicazione della possibilità di composizione stragiudiziale delle controversie – Decadenza dal diritto di recesso – Diritto internazionale – Legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. In merito alla *fiction legis* di cui all'articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dello Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»)

- a) Se l'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB, sia incompatibile con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e con l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

In caso di risposta affermativa:

- b) Se dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE discenda l'inapplicabilità dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB.

In caso di risposta negativa alla questione sub II.1.b):

2. In merito alle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE
 - a) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, con riguardo alla tipologia del mutuo (credito) concesso, debba essere eventualmente indicato che si tratti di un contratto di credito connesso.

In caso di risposta negativa:

- b) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d'interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell'articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d'interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell'articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).

In caso di risposta negativa:

- c) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano essere indicati i requisiti di forma essenziali ai fini dell'accesso ad un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso.

Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.2 da a) a c):

- d) Se l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il termine di recesso inizi a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva medesima siano fornite in modo completo e sostanzialmente esatto, restando a tal riguardo irrilevante la questione se la mancanza o l'inesattezza di un'informazione sia tale da pregiudicare la possibilità del consumatore di valutare la portata dei propri obblighi.

Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.1.a) e/o a una delle questioni sub II.2 da a) a c):

- 3. In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE

- a) Se il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE sia soggetto a decadenza.

In caso affermativo:

- b) Se la decadenza consista in una limitazione temporale del diritto di recesso, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

- c) Se l'eccezione di decadenza presupponga *ratione personae* che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza.

In caso di risposta negativa:

- d) Se la possibilità per il creditore di fornire *a posteriori* al mutuatario le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti all'applicazione in buona fede delle norme sulla decadenza.

In caso di risposta negativa:

- e) Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione

tedesca), e, in caso affermativo, in qual modo gli organi tedeschi incaricati dell'attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni sub II. da 1. a 3.:

4. In merito alla legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, TFUE

Se l'articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nella parte in cui si riferisce alla pronuncia di ordinanze di rinvio ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, TFUE, sia incompatibile con la legittimazione al rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali previsto da quest'ultima norma e sia pertanto inapplicabile alla pronuncia di ordinanze di rinvio.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), in particolare articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b), l), p), e t)

Disposizioni nazionali fatte valere

Grundgesetz (Costituzione tedesca; in prosieguo: il «GG»), in particolare articolo 25

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»), articolo 247, paragrafi 3, 6, 7 e 12

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articoli 242, 247, 288, 314, 355, 356 b, 357, 357 a, 358, 491 a, 492, 495

Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesca; in prosieguo: la «ZPO»), in particolare articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 1° settembre 2016, il ricorrente stipulava con la resistente un contratto di mutuo (in prosieguo anche: “contratto di credito”) per un importo di EUR 21 716,33, destinato prevalentemente all'acquisto presso una concessionaria di un'autovettura, la VW Passat Variant 2.0 TDI, per uso privato. La resistente si avvaleva della collaborazione della venditrice nella preparazione e conclusione del contratto di credito medesimo. In particolare, la venditrice agiva come

intermediaria della resistente ai fini della conclusione del contratto, utilizzando i moduli contrattuali dalla medesima predisposti. A termini del contratto di credito il prezzo di vendita ammontava a EUR 23 521,00 e l'importo di EUR 20 521,00 al netto dell'acconto versato pari a EUR 3 000,00, nonché il premio unico di EUR 1 195,33 per l'assicurazione del residuo debito, dovevano essere finanziati con il mutuo.

- 2 Nel contratto di credito veniva pattuito il rimborso della somma mutuata in 47 rate mensili di pari importo e una rata finale pari a EUR 12 522,60, entro il 15 gennaio 2020. Nel mese di settembre 2016 il credito veniva erogato al ricorrente, il quale versava regolarmente le rate previste.
- 3 In merito al recesso dal contratto di credito, nel contratto figurava la seguente avvertenza: «Il mutuatario può recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, entro il termine di 14 giorni. Tale termine inizia a decorrere con la conclusione del contratto, ma in ogni caso solo dopo che siano state fornite al mutuatario tutte le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 492, paragrafo 2, del BGB (ad esempio, in ordine alla tipologia di credito, all'importo netto del credito e alla scadenza del contratto)». Con messaggio di posta elettronica del 22 agosto 2019 il ricorrente revocava la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto di credito.
- 4 Il ricorrente sostiene l'efficacia del recesso, in quanto il termine di recesso non sarebbe iniziato a decorrere per effetto della scarsa chiarezza dell'informativa sul recesso e di carenze dell'informativa obbligatoria. Il ricorrente chiedeva pertanto alla resistente il rimborso delle rate sino a quel momento versate, dell'acconto corrisposto alla venditrice, oltre alle rate corrisposte successivamente al recesso, da versare entro sette giorni decorrenti dalla restituzione del veicolo acquistato.
- 5 La resistente sostiene l'infondatezza della domanda, deducendo di aver debitamente fornito alla ricorrente sia l'informativa sul recesso sia tutte le informazioni obbligatorie. Quanto all'informativa sul recesso, essa avrebbe utilizzato il modello previsto dalla legge. La clausola contrattuale sul recesso sarebbe quindi conforme ai requisiti di legge, ragion per cui il recesso sarebbe tardivo. La resistente deduce inoltre, in via di subordine, che l'inesattezza delle informazioni obbligatorie non equivarrebbe alla mancanza delle medesime, cosicché il termine di recesso sarebbe iniziato a decorrere anche in caso di informazioni inesatte, ritenendo in ogni caso che l'invocazione ex adverso dell'inesattezza delle informazioni costituisca quantomeno un esercizio abusivo del diritto. Inoltre, la resistente eccepisce la decadenza per effetto del decorso di circa tre anni anteriormente alla dichiarazione di recesso.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 6 L'accoglimento della domanda dipende dall'efficacia o meno del recesso dal contratto di credito e dall'eccepibilità o meno della decadenza da parte del

creditore, ovvero dalla possibilità di invocare l'esercizio abusivo del diritto di recesso.

- 7 L'efficacia della dichiarazione di recesso da parte del ricorrente presuppone che il termine previsto ai fini dell'esercizio del diritto di recesso di due settimane ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, prima frase, del BGB, non fosse ancora scaduto al momento della dichiarazione stessa. Tuttavia, a termini dell'articolo 356 b, paragrafo 2, prima frase, del BGB, il termine per il recesso non inizia a decorrere nel caso in cui le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 492, paragrafo 2, del BGB, e dell'articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell'EGBGB non siano integralmente contenute nel contratto di credito. In tal caso, il termine di cui all'articolo 356 b, paragrafo 2, secondo periodo, inizia a decorrere solo dopo che siano state fornite le informazioni obbligatorie. Nella specie, si potrebbero considerare incomplete le informazioni obbligatorie, in particolare, laddove non sia stata debitamente fornita l'informativa sul recesso o quantomeno laddove una delle informazioni prescritte per legge fosse contenuta nel contratto di credito in maniera incompleta o inesatta.
- 8 Sebbene le reciproche obbligazioni contrattuali fossero già state in gran parte assolte al momento del recesso, quest'ultimo era ancora consentito, in linea di principio, in quanto l'ordinamento tedesco non prevede l'estinzione del diritto di recesso per i contratti di credito ai consumatori.
- 9 Quanto alle questioni pregiudiziali, questo Collegio osserva quanto segue:
- 10 Sulla prima questione sub a) e b): la Corte ha affermato, in una recente sentenza del 26 marzo 2020, *Kreissparkasse Saarlouis* (C- 66/19, EU:C:2020:242), che l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48, dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del termine di recesso, previste dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima e che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all'articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione. In riferimento a detta sentenza, questo Collegio ritiene che, nel caso di cui trattasi, l'informativa sulla possibilità di recesso contemplata dal contratto di credito contiene un rinvio non consentito ai sensi della sentenza medesima. È pertanto dubbio se, in seguito a tale sentenza, l'informativa sul recesso debba essere considerata insufficiente e, di conseguenza, il termine di recesso non abbia iniziato a decorrere a causa dell'insufficienza delle informazioni. Ne consegue che il recesso del ricorrente dovrebbe essere considerato efficace.
- 11 L'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase dell'EGBGB, nonché l'articolo 247, paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB del pari applicabile ai contratti collegati dispongono che una clausola contrattuale, corrispondente, nella sua forma evidenziata e nella sua chiara formulazione, al

modello di cui all'allegato 7 dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, e paragrafo 12, primo comma, dell'EGBGB soddisfatti i requisiti stabiliti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, nonché paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB (cosiddetta *fictionis legis*). Nel caso di specie, l'informativa sul recesso è conforme a detto modello, cosicché essa deve essere considerata esente da vizi secondo la normativa nazionale.

- 12 Non è tuttavia chiaro se la menzionata sentenza della Corte osti a tale ipotesi. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia; in prosieguo: il «BGH») ha ritenuto di non poter dare attuazione e quindi di non poter seguire detta giurisprudenza, ostandovi l'impossibilità di interpretare l'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase, dell'EGBGB conformemente al diritto dell'Unione in contrasto con un'espressa previsione del legislatore. Ad avviso del BGH, il chiaro tenore letterale, la *ratio* e lo scopo della norma e la genesi della legislazione osterebbero ad un'interpretazione conforme alla direttiva.
- 13 Questo Collegio nutre, tuttavia, dubbi in ordine alla compatibilità di tale soluzione con il diritto dell'Unione. Esso rammenta che il giudice nazionale, qualora non sia in grado di interpretare una disposizione nazionale in conformità al diritto dell'Unione, può essere obbligato, in taluni casi, a disapplicare una disposizione nazionale, in forza del primato del diritto dell'Unione al riguardo. Tuttavia, questo Collegio constata altresì che la giurisprudenza della Corte non chiarisce in modo definitivo i principi applicabili a detto primato, poiché la Corte ha finora lasciato aperta tale questione in relazione alla direttiva 2008/48 (v. sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punti da 76 a 79).
- 14 Ad avviso di questo Collegio, in senso favorevole al primato della direttiva 2008/48 depono il fatto che questa, ai sensi del suo considerando 6, mira a ridurre gli ostacoli ad un efficiente mercato interno. Tale obiettivo è fondato sul diritto primario all'articolo 114 TFUE. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la direttiva 2008/48 è volta a realizzare un livello elevato di tutela del consumatore (sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 29), e detto obiettivo è sancito dal diritto primario agli articoli 12 e 169 TFUE. Sarebbe in contrasto con tali obiettivi consentire di poter derogare ai criteri stabiliti dalla direttiva in ordine ad aspetti centrali quali l'informazione ai consumatori in materia di recesso.
- 15 A favore del primato depono inoltre, a parere di questo Collegio, il fatto che, in ordine alle informazioni da fornire al consumatore al momento della conclusione del contratto, gli articoli 10 e 14 della direttiva 2008/48 contengono norme dettagliate alle quali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri non possono derogare. Qualora il legislatore tedesco avesse inteso deliberatamente derogarvi tramite la redazione dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase, e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, la direttiva 2008/48 risulterebbe deliberatamente elusa nel suo contenuto essenziale. In caso di deliberata elusione di una direttiva da parte del

legislatore nazionale, come in caso di violazione dei principi generali del diritto dell'Unione, potrebbe essere necessario riconoscere alla direttiva effetti diretti in modo tale da disapplicare la disposizione nazionale derogatoria.

- 16 Sulla seconda questione, sub a), b) e c): le osservazioni formulate al riguardo da questo Collegio sono sostanzialmente identiche a quelle relative alla prima questione, alla terza questione sub a), e alla sesta questione di cui alla domanda di pronuncia pregiudiziale C-187/20.
- 17 Sulla seconda questione, sub d): è dubbio se ogni indicazione scorretta delle informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2008/48 comporti che il termine di recesso non abbia iniziato a decorrere ovvero se ciò valga solo in caso di difetto assoluto delle informazioni, ma non di loro inesattezza.
- 18 La risposta a tale questione dipende dall'interpretazione dal modo in cui va interpretato l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, secondo il quale il termine di recesso ha iniziato a decorrere solo dopo che siano state fornite le informazioni di cui all'articolo 10 di tale direttiva. Questo Collegio è incline a considerare l'inesattezza delle informazioni equivalente al difetto di dette informazioni, dato che il consumatore deve essere informato in modo chiaro e conciso al momento della conclusione del contratto di credito (considerando 31 della direttiva medesima) e la direttiva mira a raggiungere un livello elevato di tutela del consumatore (sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 29).
- 19 Ad avviso di questo Collegio, l'assunto secondo cui l'inesattezza delle informazioni deve essere tale da dissuadere il consumatore dall'esercitare il proprio diritto di recesso non è corretto, in quanto la direttiva 2008/48, alla luce del suo tenore letterale, non impone una restrizione del genere. Lo scopo della direttiva, consistente nel fornire al consumatore informazioni in modo chiaro e conciso al momento della conclusione del contratto, depone esplicitamente a favore del fatto che il diritto di recesso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva persiste fino a quando non saranno fornite *a posteriori* le informazioni richieste dall'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), e dall'articolo 10 della direttiva medesima. Solo un'interpretazione restrittiva del genere può garantire in maniera efficace che il consumatore sia effettivamente informato nel modo prescritto.
- 20 Sulla terza questione, sub a), b), c), d) ed e), riguardante il problema della decadenza. Questo Collegio precisa che la decadenza è considerata nel diritto tedesco come un caso di esercizio illecito del diritto a causa del *venire contra factum proprium*, in cui la violazione è ravvisata nello sleale ritardo nell'esercizio del diritto. La decadenza presuppone che il titolare, pur essendo effettivamente in grado di esercitare un proprio diritto, non l'abbia esercitato per molto tempo, e che il debitore si aspettasse e ritenesse che il titolare non avrebbe esercitato il proprio diritto. Ove il titolare lo faccia nondimeno valere, tale azione viola l'articolo 242

del BGB (buona fede) a causa della contraddittorietà dell'attuale comportamento del titolare rispetto alla sua condotta precedente.

- 21 Tuttavia, questo Collegio ritiene che occorra acclarare se tali norme sulla decadenza possano essere applicate al diritto di recesso del consumatore in un contratto di credito ai consumatori [terza questione, sub a)]. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettere a) e b), della direttiva 2008/48, il dies a quo del termine di recesso di quattordici giorni è costituito dal giorno della conclusione del contratto ovvero dal giorno in cui il consumatore riceve le informazioni di cui all'articolo 10 di tale direttiva, se posteriore a quello di conclusione del contratto. Ne consegue che il recesso è illimitato nel tempo qualora il consumatore non riceva le informazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2008/48. Inoltre, dall'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), di tale direttiva deriva che il creditore può far iniziare, in qualsiasi momento, il decorso del termine di recesso fornendo le informazioni conformemente all'articolo 10 della direttiva medesima. È quindi evidente che tale disciplina del termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso è esaustiva e che, inoltre, non residua alcuno spazio per limitare nel tempo il diritto di recesso mediante l'eccezione di decadenza.
- 22 Qualora fosse ammissibile per diritto dell'Unione una decadenza dal diritto di recesso, si pone la questione [(terza questione sub b)] se la decadenza, quale limitazione nel tempo del diritto di recesso, necessiti di una disposizione di legge. Questo Collegio ritiene inammissibile che un giudice nazionale, invocando la buona fede, non tenga conto di una chiara prescrizione in uno specifico atto di diritto derivato e nella sua attuazione. Nella normativa tedesca la decadenza si fonda sulla clausola legale generale di cui all'articolo 242 del BGB, la quale però non contempla alcuna fattispecie concreta di decadenza. Essa è invero formulata nel dettaglio dalla giurisprudenza. Tale fondamento giuridico non è chiaro, in quanto i requisiti essenziali della decadenza sono indeterminati e, inoltre, non sono valutati in modo uniforme dalla giurisprudenza. Sussiste pertanto il rischio che la possibilità di far valere il diritto di recesso senza limiti di tempo, concessa deliberatamente dal legislatore tedesco, sia compromessa dall'applicazione estensiva dell'articolo 242 del BGB. Questo Collegio ritiene pertanto che la decadenza dal diritto di recesso del consumatore nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48 non possa fondarsi su decisioni giudiziarie, bensì unicamente su una legge del Parlamento che stabilisca i requisiti essenziali della decadenza.
- 23 Inoltre, occorre chiarire quali siano le condizioni *ratione personae* dell'eccezione di decadenza secondo il diritto dell'Unione [terza questione, sub c)]. Le osservazioni formulate da questo Collegio a tal riguardo sono sostanzialmente identiche a quelle relative alla settima questione della domanda di pronuncia pregiudiziale C-187/20 e alla quarta questione pregiudiziale della domanda di pronuncia pregiudiziale C-155/20.
- 24 In caso di risposta negativa alla terza questione sub c), questo Collegio chiede se la possibilità del creditore di fornire al mutuatario *a posteriori* le informazioni di

cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/48, facendo così iniziare il decorso del termine di recesso, osti all'applicazione in buona fede delle norme sulla decadenza. Non è chiaro a questo Collegio se, nel caso in cui non siano state debitamente fornite le informazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, l'eccezione di decadenza risulti preclusa a priori, dato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il debitore non può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata da propria omissione di adempiere l'obbligo, sancito dal diritto dell'Unione, di fornire informazioni relative al diritto dell'interessato di recedere o di rinunciare al contratto (sentenze del 19 dicembre 2013, Endress, C-209/12, EU:C:2013:864, punto 30 e del 13 dicembre 2001, Heininger, C-481/99, EU:C:2001:684, punto 47).

- 25 In caso di risposta negativa alla terza questione sub d), occorre esaminare se tale risultato sia compatibile con i principi cui è vincolato il giudice tedesco in base al GG e in qual modo l'operatore del diritto tedesco dovrebbe risolvere il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e le disposizioni dal diritto dell'Unione europea [terza questione, sub e)].
- 26 L'istituto della decadenza costituisce uno dei principi generali del diritto internazionale. Tali principi generali formano parte del diritto federale e prevalgono sulle leggi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del GG. Essi sono pertanto vincolanti per un giudice tedesco.
- 27 La possibilità della decadenza è riconosciuta dal diritto internazionale. Tuttavia, è pacifico nella dottrina internazionalistica che il soggetto legittimato all'esercizio di un diritto deve essere a conoscenza dell'esistenza del proprio diritto. Un diritto non può venir meno per effetto di una mera inattività. Ne consegue che un giudice tedesco potrebbe dichiarare la decadenza dall'esercizio del diritto di recesso di un consumatore solo nel caso in cui il titolare fosse al corrente o ignorasse, per grave negligenza, di disporre ancora di un diritto di recesso.
- 28 Pertanto, qualora i principi applicabili in base al diritto dell'Unione alla decadenza del diritto di recesso di un consumatore nei contratti di credito ai consumatori dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, la Corte dovrebbe chiarire, nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48, quali siano i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme.
- 29 Questo Collegio sintetizza come segue la rilevanza della terza questione sub a), b), c), d) ed e) ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi ad esso: qualora la decadenza dall'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48
 - sia preclusa *a priori*,
 - ovvero debba sempre fondarsi su una legge del Parlamento,

- ovvero presupponga sempre quantomeno un'ignoranza dovuta a grave negligenza,
- ovvero resti esclusa in assenza di un'informativa *a posteriori*
- ovvero risulti in ogni caso incompatibile con le norme cogenti del diritto internazionale, laddove non sussista quantomeno l'ignoranza del titolare dovuta a grave negligenza,

nella specie la resistente non può eccepire la decadenza.

- 30 Sulla quarta questione: la questione verte sulla legittimazione di un giudice monocratico, delegato dal Collegio alla decisione della controversia, a procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte. Detta legittimazione non è scevra da dubbi nel diritto nazionale.
- 31 Questo Collegio fa riferimento a due ordinanze del BGH in cui è stato censurato il fatto che il giudice monocratico, prima di adire la Corte, non avesse deferito la questione al Collegio ai fini della decisione su un'avocazione. Il BGH ha ritenuto che si trattasse di un errore procedurale del giudice monocratico, ravvisandovi una violazione del principio del giudice preconstituito per legge sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, seconda frase, del GG.
- 32 Tuttavia, nella sentenza del 13 dicembre 2018, Rittinger e a., C-492/17, EU:C:2018:1019, punti 30 e segg., la Corte ha sottolineato che è consentito dal diritto dell'Unione il rinvio da parte di un giudice monocratico, fatto salvo il rispetto delle norme processuali nazionali. La Corte non si è però pronunciata sulla questione se una disposizione nazionale che limita la legittimazione al rinvio non sia applicabile.
- 33 Sulla base della disposizione imperativa dell'articolo 267, paragrafo 2, TFUE, questo Collegio ritiene che il giudice monocratico non possa essere obbligato a deferire alla Sezione il procedimento di decisione su un'avocazione ai sensi dell'articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nel caso in cui intenda sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale, e chiede pertanto un chiarimento alla Corte.
- 34 Indipendentemente dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, questo Collegio si riserva inoltre la possibilità di sottoporre al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) le questioni sollevate dalla controversia dinanzi ad esso pendente. Esso dubita, in particolare, della costituzionalità dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase, e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nonché della costituzionalità e conformità al diritto internazionale delle norme sulla decadenza applicabili al diritto di recesso, almeno secondo l'interpretazione della giurisprudenza delle corti supreme in materia di credito ai consumatori.

- 35 In conclusione, questo Collegio rileva che le questioni da esso sollevate con ordinanze del 7 gennaio 2020, del 5 marzo 2020 e del 31 marzo 2020, che sono oggetto delle cause C-33/20, C-155/20 e C-187/20 già pendenti dinanzi alla Corte, coincidono in parte con la seconda questione pregiudiziale sub a), b) e c), e con la terza questione pregiudiziale sub c), e d), della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, per cui si suggerisce di procedere alla riunione delle cause.

DOCUMENTO DI LAVORO